

FAUNA E CACCIA NELL'IMPERO

Terzo Congresso di Studi Coloniali, Firenze 12-17 aprile 1937. Regio Istituto Superiore
Cesare Alfieri, Firenze, 1937: 669-674

Il regolamento della caccia in Africa Orientale, anche a scopo di utilizzazione e sfruttamento venatorio, non può prescindere dalla applicazione della Convenzione di Londra per la protezione della fauna e della flora di Africa, convenzione approvata addì 8 novembre 1933 ed alla quale il Governo italiano aveva aderito assieme agli altri governi europei, che hanno colonie in Africa. Questi sono la Gran Bretagna e Nord Irlanda, il Belgio, la Spagna, la Francia, il Portogallo oltre ai governi dell'Unione Sud-Africana, dell'Egitto e del Sudan Anglo Egiziano.

Scopi della convenzione sono i seguenti:

- 1) Istituzione di parchi nazionali destinati alla propagazione, protezione e conservazione della vita animale e della vegetazione selvaggia, come pure alla conservazione di oggetti di interesse estetico, geologico, preistorico, storico, archeologico, dove la caccia, l'uccisione e la cattura della fauna, la distruzione e la raccolta della flora sono proibite.
- 2) Istituzione di riserve naturali integrali, dove è proibita ogni sorta di sfruttamento forestale, agrario e minerario ed ogni atto che turbi in qualsiasi maniera la fauna e la flora indigene; dove è proibito entrare e circolare senza speciale permesso dell'autorità competente.
- 3) Protezione integrale di un certo numero di specie animali elencate nell'allegato A, che non potranno essere cacciate, uccise o catturate, neppure dagli indigeni, senza un permesso speciale dell'autorità superiore del territorio, permesso che non deve essere accordato se non per circostanze speciali ed unicamente in vista di scopi scientifici importanti o per assolute necessità tecniche.
- 4) Protezione egualmente rigorosa, ma non assoluta, delle specie indicate nell'allegato B e di qualche altra che, a giudizio delle autorità competenti di ciascun territorio, risultasse numericamente depauperata. La caccia all'una e all'altra di queste specie esige una autorizzazione speciale, oltre all'ordinaria licenza.

Le specie di Mammiferi che godono di protezione assoluta sono il Gorilla e tutti i Lemuridi di Madagascar; il Protele (*Proteles cristatus* Sparrmann) e la Genetta fulva di Madagascar (*Fossa*); l'Antilope gigante nera (*Hippotragus niger variani* Thomas), l'Antilope Nyala (*Tragelaphus angasi* Angas), il Traghelafo di montagna (*Tragelaphus buxtoni* Lydekker); l'Okapi (*Okapia johnstoni* Sclater); il Cervo d'Algeria (*Cervus elaphus barbarus* Bennet); l'Ippopotamo nano (*Choeropsis liberiensis* Morton); la Zebra di montagna (*Hippotigris zebra* Linneo); l'Asino selvaggio (*Asinus asinus* Linneo); il Rinocerante bianco (*Rhinoceros simus* Burchell); il Bufalo nord-africano (*Bubalis buselaphus* Pallas); lo Stambecco

d'Abissinia (*Capra walie* Rüppel); l'Elefante (*Elephas africanus* Blum.) solo per gli esemplari di cui ciascuna difesa non superi i cinque chilogrammi.

Le specie di uccelli che godono di protezione assoluta sono il Becco a scarpa (*Balaeniceps rex* Gould), l'Ibis capelluto (*Comatibis eremita* Linneo) e la Faraona tacchino (*Agelastes meleagrides* Bonaparte).

Di tutte queste specie si trovano in Africa Orientale italiana soltanto le seguenti:

- 1) Protele, che conta una forma *septentrionalis* di Somalia e la cui distribuzione geografica in correlazione con quella dei termitai deve essere ancora esattamente accertata;
- 2) Antilope di montagna o di Buxton, nelle foreste della regione dei laghi e del Sidamo, la cui consistenza numerica e diffusione debbono essere ancora studiate;
- 3) Stambecco d'Abissinia, nelle montagne del Semien;
- 4) Asino selvatico, in Dancalia e Ogaden;
- 5) Elefante, in varie località anche della Somalia e dell'Eritrea.

Non credo si debba escludere a priori la presenza del Rinoceronte bianco nell'angolo sud-occidentale dell'impero, ad ovest del lago Rodolfo; anzi sarà di notevole interesse accertare al più presto possibile se questa specie, divenuta rarissima ed in via di estinzione, sia rappresentata in quelle regioni da qualche esemplare.

Delimitare le aree popolate dalle varie specie che debbono godere di protezione assoluta è atto importante ed urgente anche ad effetti economici, perché, ove qualcuna di esse, come l'Antilope di Buxton e lo Stambecco del Semien, tornino a moltiplicarsi in modo da non recare più dubbi sulla loro conservazione, qualche licenza di caccia potrà rappresentare reddito per l'amministrazione della riserva.

Le specie comprese nell'allegato B, quelle che richiedono una protezione effettiva ma non assoluta sono le seguenti:

Scimpanzé e Guereza tra i Primati, Pangolini tra gli Sdentati, Giraffe, Gnu, Èlan gigante (*Taurotragus derbianus* Gray), *Cephalophus sylvicultor* e *jentincki* (Thomas), *Dorcotragus megalotis* (Menges), *Ammodorcas clarkei* (Thomas), *Damaliscus pygargus* (Pallas), Rinoceronte nero (*Rhinoceros bicornis* Linneo) ed Elefanti di qualsiasi grandezza, tra gli Ungulati.

Gli uccelli che godono lo stesso grado di protezione sono i Marabù (*Leptoptilus crumeniferus* Lesson), i Calao (*Bucorvus abyssinicus* Boddaert) e *B. caffer* (Schlegel), gli Struzzi, il Serpentario, gli Aironi bianchi (*Egretta garzetta* Linneo, *Casmerodius albus* Wagler e *Mesophoyx intermedius* Brehm), l'Airone guardabuoi (*Bubulcus ibis* Linneo).

Nell'impero etiopico si trovano, oltre a parecchi di questi uccelli, i maggiori ungulati, come i Rinoceronti neri, gli Elefanti, le Giraffe, il Beira (*Dorcotragus*

megalotis) ed il Dibatag (*Ammodorcas clarkei*), che sembrano esclusivi della Somalia settentrionale. Appartengono pure all'impero etiopico due specie di Guereza (*Colobus abyssinicus* Oken e *Colobus gallarum* Neumann), scimmie molto pregiate per la loro pelliccia. A tutte queste specie contemplate nella convenzione di Londra, altre se ne potranno certamente aggiungere fra quelle che noi accerteremo esistenti e rare nei nuovi territori.

Queste forme possono essere sufficientemente protette colla istituzione di parchi nazionali e di riserve naturali in località adatte, consentendone la caccia con moderazione fuori della località protetta e dovunque esse siano realmente abbondanti. Riteniamo peraltro che almeno il Rinoceronte nero debba essere sottratto in modo assoluto a qualsiasi persecuzione.

Disposizioni simili non rappresentano una novità nelle nostre colonie, giacché in Eritrea, fino dal 1928, furono istituite riserve assolute di caccia, una nel territorio compreso fra il Gase ed il Setit, un'altra nei dintorni del centro abitato di Asmara (parco di Bett Gherghis), riordinate con decreto 31 luglio 1933 n. 14, ed una terza nei monti Aiguet nel Sahel. Inoltre nel regolamento 18 dicembre 1923 e successive modificazioni 12 marzo 1927, per l'esercizio della caccia nella stessa colonia, vengono fissate limitazioni numeriche e tasse discretamente elevate per l'uccisione di esemplari appartenenti a determinate specie di selvaggina. Per esempio, la tassa di abbattimento per una giraffa e per un asino selvatico è di L. 2.000 per ciascun capo, quella per l'uccisione di un elefante e di un rinoceronte è di L. 3.000, per un ippopotamo o per un bufalo di L. 1.000 ciascuno, per uno struzzo di L. 500 ecc. Diritti più elevati sono dovuti per l'esportazione dalla Colonia di ciascun esemplare delle specie su indicate e di qualche altra. La tassa per l'uccisione di uno stambecco è di L. 2.000.

La caccia nella Somalia italiana è regolata dal Decreto Governatoriale n. 7842, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia 21 gennaio 1930. L'art. 20 vi contempla l'istituzione di una grande riserva di caccia, la quale si stende sulla riva sinistra del Giuba fino a Bardera a nord e ad est fino ad Avai sullo Seebeli ed a Brava, comprendendo la nota regione dei Balli dove lo Seebeli si insabbia, regione ricchissima di selvaggina. Tale riserva occupa anche buona parte dell'Oltregiuba.

Le tariffe per l'uccisione della grossa selvaggina nella misura di un capo per ogni specie sono poco differenti da quelle che abbiamo segnalato per l'Eritrea e sono state lievemente modificate con successivi decreti, alcuni dei quali hanno fissato anche particolari restrizioni di vario genere. Così l'uccisione del primo elefante costa L. 2.500, quella del secondo L. 3.000, quella di un rinoceronte L. 3.500 ecc.

Sarebbe opportuno modificare profondamente l'articolo 16 del citato decreto 21 gennaio 1930, nel senso di togliere dall'elenco delle specie alle quali è proibita la caccia, quelle che non si trovano nell'Africa Orientale, la cui citazione dimostra una completa imperizia zoogeografica, inammissibile in una legge. Tali specie sono

il Gorilla, lo Scimpanzè, i Gnù a coda bianca, l'Ippopotamo nano della Liberia. L'espressione "alce", evidentemente sbagliata traduzione di "élan", va sostituita con quella di Antilope taurina (*Taurotragus oryx* Pallas) e sue sottospecie. Così all'articolo 17 bisogna togliere l'espressione "caprioli" perché questi animali, come tutti gli altri Cervidi, non si trovano nell'Africa a sud del deserto di Sahara.

A questo punto si potrà domandare come possa essere sfruttata la selvaggina in Africa a scopo di caccia, visto che fino ad ora abbiamo parlato soltanto di restrizioni.

Se si considera che in Italia il problema attuale è quello del ripopolamento allo scopo di offrire materia prima ai cacciatori, in Africa il problema immediato a quello di impedire lo spopolamento, la qual cosa si ottiene soltanto colla protezione assoluta o relativa delle specie divenute rare e colla istituzione di grandi riserve o parchi nazionali.

Da quanto abbiamo esposto risulta altresì che la caccia grossa può essere organizzata sotto l'osservanza di speciali disposizioni di legge e dietro pagamento di tasse o diritti di autorizzazione tutt'altro che indifferenti e che limitano la possibilità di usufruirne.

Ma non si creda che selvaggina minuta od anche altre specie di grossa selvaggina non possano offrire attrattive ed emozioni venatorie, delle quali il cacciatore italiano non ha alcuna idea. L'autorità non pone limiti al desiderio di cacciare il Leone ed in genere anche il Leopardo, Linci, Ghepardi, Sciacalli, Licaoni, Jene ed altri carnivori, senza parlare delle numerose specie di Lepri e dei numerosissimi Iraci. Facoceri, Cinghiali, Antilopi e Gazzelle di numerosissime specie sono pure abbondanti e così le scimmie dei gruppi dei Cinocefali e dei Cercopiteci. Gli uccelli offrono ottima selvaggina vera e propria come Otarde, Francolini, Galline di Faraone, Colombi, Tortore e numerosissimi uccelli acquatici e di ripa.

Va rilevato peraltro che, mentre le nostre conoscenze faunistiche sono abbastanza sicure per quanto riguarda la fauna venatoria nelle nostre vecchie colonie, l'impero di nuova conquista esige innanzi tutto una ricerca estesa ed approfondita, perché quivi le nostre conoscenze sono scarse e frammentarie. Confidiamo che anche in questo campo il Governo voglia affidare a persone competenti l'incarico di eseguire le opportune ricerche, senza le quali non sarà possibile un razionale sfruttamento della selvaggina dell'Africa Orientale italiana.

Frattanto è provvida la disposizione del Viceré, che vieta la caccia in maniera assoluta in tutto il territorio etiopico.

Alessandro Ghigi